

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2641 del 25/05/2021
Oggetto	AIA Riesame ditta IRETI - ISTALLAZIONE "CENTRO POLIFUNZIONALE MANCASALE" IN VIA RAFFAELLO SANZIO N. 40 A REGGIO EMILIA. ATTIVITÀ: ALLEGATO VIII, PARTE II D: LGS. 152/2006, COD. 5.3 LETT. b) PUNTO 1) TRATTAMENTO BIOLOGICO, E COD. 5.3 LETT. a) PUNTO 2) TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2746 del 25/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venticinque MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 27934/2019

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – AIA/IPPC – RIESAME AIA

Ditta: IRETI Spa

Sede Legale: Via Piacenza n. 54 nel comune di Genova

Stabilimento: Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia

Istallazione: “Centro Polifunzionale Mancasale”

Attività: Allegato VIII Parte Seconda D. Lgs 152/06, cod. 5.3. lett. b), punto 1) trattamento biologico, e cod. 5.3 - lett. a), punto 2) trattamento fisico-chimico.

L A D I R I G E N T E

Viste:

- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 13/2015, in particolare l'art. 16, comma 2, il quale stabilisce che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;
- le Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” al Titolo III-bis della Parte Seconda e al Titolo I della Parte Quarta, e in particolare le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare gli articoli 29-quater “procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale” commi da 5 ad 8 che disciplinano le condizioni per il rilascio, 29-octies “rinnovo e riesame” relativamente rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA), 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore” del D. Lgs 152/2006;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, e le successive modifiche introdotte con la Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- il D.M. 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 11/02/2008 “Attuazione della normativa IPPC - approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna n.187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) - Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 1063 del 02/02/2011 con cui sono state definite le indicazioni per l'invio del rapporto annuale (report di monitoraggio) previsto dall'AIA;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2124 del 10/12/2018 in ordine a: “Piano Regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- la D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- la D.G.R. n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)” e relativa nota della Regione Emilia Romagna n. 05/84797 del 12/10/2005;
- la D.G.R. n. 1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005”;
- la D.G.R. n. 2773/2004 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, come modificata con la D.G.R. n. 285/2005;
- la D.G.R. n. 1801/2005 Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la D.G.R. n. 297/2009 Adempimenti e misure semplificative delle disposizioni in materia dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- la D.G.R. n. 326/2019 Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;
- la Legge 132/2018, art. 26 bis “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, in particolare l’art. 26 bis inerente l’obbligo per gli impianti di trattamento rifiuti di predisporre un apposito “piano di emergenza interna”;
- la Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 277/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- la L. R. n. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la Circolare del Ministero Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della Valutazione dell’Impatto Ambientale dei progetti”;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016: in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA, VAS, AIA ed AUA in attuazione della L. R. n. 13 del 2015;

Visto altresì, in specifico, le disposizioni relative alle Migliori Tecniche Disponibili:

- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reference Document for Waste Treatment - Best Available Techniques (BAT) del Joint Research Centre, pubblicato dalla Commissione Europea nel Luglio 2018;
- Bref "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea;

Atteso che la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della commissione Europea sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

Tenuto conto che l'articolo 29 octies comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm. dispone che il riesame, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

Richiamato che la Ditta IRETI SPA spa con sede legale a Genova in Via Piacenza n. 54 è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 29340 del 28/05/2012, rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, e successive modifiche e integrazioni, alla gestione del "Centro Polifunzionale Mancasale" sito in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale, nel Comune di Reggio Emilia, per l'esercizio delle attività di cui all'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs. 152/2006;

Vista la domanda di riesame di AIA presentata dalla Ditta IRETI SPA, con sede legale in Via Piacenza n. 54 nel Comune di Genova (GE) per l'installazione denominata "Centro Polifunzionale Mancasale", ubicata in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia (RE), tramite il portale regionale Osservatorio IPPC con nota n. RT004082-2020-P del 10/02/2020, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 23944 del 14/02/2020, e la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, tramite il portale AIA/IPPC, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 163277 del 11/11/2020, al n. 1978 del 08/01/2021, al n. 30039 del 25/02/2021, e al n. 53681 del 07/04/2021;

Preso atto che la sopracitata domanda di riesame è inclusiva anche di alcune modifiche non sostanziali, che sono di seguito riassunte:

- la modifica del processo riguardante il trattamento terziario, con l'eliminazione di un passaggio di bypass (fase intermedia fra sollevamento - bypass - filtrazione);
- l'installazione di una nuova struttura prefabbricata adibita allo stoccaggio dei prodotti chimici utilizzati per la conduzione dell'impianto biologico e chimico fisico;
- la copertura dei sistemi di pretrattamento e della vasca di laminazione per le Linee 2 e 3 del trattamento biologico, con conseguente generazione di un nuovo punto emissivo in atmosfera E13 previo trattamento in torre di umidificazione e biofiltro;
- la rimozione delle centraline di rilevamento nel Canalazzo Tassone;

Dato atto che:

- in data 27/05/2020 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna l'estratto della domanda per il previsto periodo di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;
- in tale periodo non sono pervenute osservazioni;

Considerato che, come risulta dalla domanda della Ditta e dalla documentazione in atti della Scrivente nel presente riesame di AIA, non rientra nel presente Riesame l'impianto c. "Centro di stoccaggio fanghi" ubicato nel "Centro Polifunzionale di Mancasale" e precedentemente ricompreso nell'AIA n. 29340 del 28/05/2012. Infatti l'impianto, nel frattempo, è stato autorizzato con atto n. DET-AMB-2020-2779 del 17/06/2020, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, con scorporo dello stesso dalla predetta autorizzazione integrata ambientale del 2012, in quanto, a parità di livelli prestazionali ambientali, tale autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, è finalizzata a regolare in modo flessibile ed efficace le operazioni gestionali, che ivi si svolgono, in modo distinto ed indipendente rispetto all'impianto di depurazione di Mancasale rientrante in AIA.

Considerato inoltre che per l'utilizzazione agronomica dei fanghi stoccati nel "Centro di stoccaggio Fanghi", la Ditta è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale emessa da questa ARPAE con atto n. DET-AMB-2021-2180 del 05/05/2021;

Dato atto inoltre che gli impianti presenti nel "Centro Polifunzionale di Mancasale che sono oggetto di riesame di AIA nel presente atto sono, pertanto, l'impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane denominato "Impianto A" e l'impianto chimico fisico, denominato "Impianto B":

- per quanto riguarda l'impianto biologico, denominato Impianto A, si precisa che nelle strutture costituenti l'impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane, si svolge l'attività di trattamento biologico di rifiuti di cui al punto 5.3 lett. b) *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: 1) trattamento biologico*, dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/2006. Per tale impianto si è provveduto ad esplicitare, coerentemente alle richieste della Ditta l'operazione R3 che consiste in processo di digestione anaerobica dei rifiuti che entrano nella linea fanghi, unitamente ai fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione acque reflue urbane. Nei digestori viene prodotto il biogas che viene utilizzato per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, tramite operazione di recupero R1, e pertanto nel presente riesame è ricompresa tale operazione di recupero;
- per quanto riguarda l'impianto chimico fisico, denominato Impianto B esso rientra alla voce dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006 al cod. 5.3 - lett. a) *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: 2) trattamento fisico-chimico*;

Dato atto, altresì, che per il riesame di AIA si sono svolti i seguenti incontri della Conferenza di Servizi nelle date:

- 06/08/2020, ove sono state espresse le richieste di integrazioni, che sono state trasmesse alla Ditta con nota ARPAE n.117599 del 13/08/2020 con contestuale sospensione del procedimento;
- 23/03/2021 per esaminare le integrazioni fornite dalla Ditta e al fine di acquisire tutti i pareri e atti di assenso comunque denominati, dagli Enti coinvolti. Nella stessa seduta del 23/03/2021 la Conferenza ha

evidenziato che, rispetto a quanto illustrato nella documentazione e integrazioni fornite dalla ditta, occorrono alcuni chiarimenti e aggiornamenti, su cui la ditta ha provveduto a rispondere durante la stessa seduta del 16/04/2021, e nella quale ha indicato di trasmettere apposita nota e documentazione;

- 16/04/2021 ove la Conferenza di Servizi ha espresso parere favorevole al riesame dell'AIA dell'installazione ed altresì si è espressa in merito alle osservazioni riferite dalla ditta allo schema di AIA, presentato nel corso della Conferenza medesima;

Tenuto conto inoltre dei pareri favorevoli dagli Enti, espressi alla Conferenza di Servizi conclusiva del 16/04/2021 e trasmessi ad ARPAE, come di seguito elencati:

- Comune di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole sulla compatibilità urbanistica ed edilizia, in materia di scarichi in pubblica fognatura ed in materia di rumore, come da nota acquisita al protocollo di ARPAE al n. 58732 del 16/04/2021;
- Comune di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come previsto dall'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 Parte Seconda, come anche da nota in seguito trasmessa ad ARPAE ed acquisita al protocollo n. 61729 del 21/04/2021;
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha espresso parere di compatibilità idraulica positivo ai sensi della L.R. 4/2007 per lo scarico delle acque reflue depurate in canale di bonifica, come anche da nota trasmessa ad ARPAE ed acquisita al protocollo al n. 60962 del 20/04/2021;
- Provincia di Reggio Emilia, ha espresso parere favorevole non rilevando disposizioni ostative ai sensi del vigente PTCP, con nota acquisita al protocollo di ARPAE al n. 44892 del 23/03/2021;
- ATERSIR, ha espresso nulla osta, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'autorizzazione, con nota acquisita al protocollo di ARPAE al n. 54118 del 08/04/2021;
- ASTPC, ha espresso parere favorevole, con nota acquisita al protocollo di ARPAE al n. 44630 del 22/03/2021;
- Ireti Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota acquisita al protocollo di ARPAE al n. 51428 del 01/04/2021;

Atteso che per l'AUSL di Reggio Emilia, che ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi del 06/08/2021 indicando alcune richieste di integrazioni ma che non ha partecipato alle successive sedute del 23/03/2021 e del 16/04/2021, e per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che non ha partecipato alle sedute della Conferenza, si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni, sensi dell'art.14 ter della Legge 241/1990;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE – Servizio territoriale di Reggio Emilia che contiene anche il parere inerente la fase di monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art 10 comma 4 della L. R. 21/2004 e dell'art. 29-quater comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto, infine, che si è tenuto conto delle osservazioni riferite dal Gestore alla Conferenza del 16/04/2021 e trasmesse con nota n. RT009631 del 03/05/2021, acquisite al protocollo di ARPAE al n. 69753 del 04/05/2021, dandone riscontro nella stesura definitiva dell'atto (Allegato 1);

Atteso che:

- Il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/2008 della DGR n°1913/2008 e della DGR 155/2009;

- La Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001 dal 24/02/2000, con ultima revisione al 28/02/2021, e pertanto è possibile applicare le norme speciali previste dalla legislazione vigente e riservate ai gestori che hanno un sistema di gestione ambientale certificato a condizione che tale sistema venga mantenuto per tutta la durata dell'autorizzazione;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

- a) di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della L. R. 21/2004, a seguito di riesame, la Ditta IRETI SPA, con sede legale in Via Piacenza n. 54, nel Comune di Genova (GE), nella figura del gestore pro-tempore dell'installazione sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale, nel Comune di Reggio Emilia alla prosecuzione dell'attività dell'installazione del "Centro Polifunzionale Mancasale" rientrante nelle sotto indicate categorie di attività dell'Allegato VIII Parte II D.Lgs 152/2006, ai punti:
 - 5.3. lettera b) *Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: 1) trattamento biologico, con le operazioni di smaltimento e recupero di cui al D. Lgs. 152/2006, indicate nell'Allegato 1 al presente atto;*
 - 5.3. lettera a) *Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: 2) trattamento fisico-chimico, con le operazioni di smaltimento di cui al D. Lgs. 152/2006, indicate nell'Allegato 1 al presente atto;*
- b) di autorizzare la realizzazione delle modifiche non sostanziale richieste dalla Ditta unitamente all'istanza di riesame, e indicate nell'**Allegato 1** al presente atto;
- c) che la presente autorizzazione è rilasciata alle condizioni di seguito riportate:
 1. il presente provvedimento sostituisce le precedenti autorizzazioni e l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 29340 del 28/05/2012 e successivi atti;
 2. l'**Allegato 1** è parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
 3. i limiti e condizioni dell'autorizzazione sono indicate nella SEZIONE D dell'**Allegato 1** al presente atto;
 4. la Ditta è tenuta ad applicare le Migliori Tecniche Disponibili inerenti ai settori ed attività svolte nell'impianto;
 5. il presente provvedimento può essere soggetto a riesame o aggiornamento qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/2006;
 6. la garanzia finanziaria a favore di ARPAE, di cui alla SEZIONE B - punto B2 fideiussioni, dell'**Allegato 1**, deve essere prestata dalla Ditta nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto;
 7. fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARAPE le attività di trattamento rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC alle condizioni indicate nell'AIA previgente (atto n. 29340 del 28/05/2012);

8. il termine massimo del riesame è di 12 anni dalla data di emissione del presente atto, qualora il Gestore mantenga la certificazione ambientale ISO 14001 attualmente in suo possesso, diversamente il termine è di 10 anni;

- d) il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna;
- e) di dare atto che l'**Allegato 1**: "Condizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale" alla Ditta IRETI SPA per l'installazione sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale, nel Comune di Reggio Emilia all'esercizio del "Centro Polifunzionale di Mancasale", è parte integrante e sostanziale del presente atto, e si compone di:
- SEZIONE A: SEZIONE INFORMATIVA
 - SEZIONE B: SEZIONE FINANZIARIA
 - SEZIONE C: SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
 - SEZIONE D: SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO
 - SEZIONE E: SEZIONE INDICAZIONI GESTIONALI –RACCOMANDAZIONI
 - Allegato A Confronto con le migliori tecniche disponibili – BAT conclusions
IMPIANTO A - IMPIANTO BIOLOGICO DI DEPURAZIONE ACQUE
REFLUE URBANE
 - Allegato B Confronto con le migliori tecniche disponibili – BAT conclusions
IMPIANTO B - IMPIANTO TRATTAMENTO CHIMICO FISICO
- f) di inviare copia del presente atto alla ditta IRETI SPA, al Comune di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica, ad ASTPC Ambito di Reggio Emilia (Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Area Affluenti Po), ad ATERSIR (Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia, alla Società Ireti Gestore del Servizio Idrico Integrato, tramite il SUAP del Comune di Reggio Emilia.

Inoltre, si informa che:

- Per il riesame della presente autorizzazione il gestore deve inviare, almeno sei mesi prima della scadenza, una domanda di riesame corredata dalle informazioni richieste dalle norme e regolamenti vigenti. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente in merito al riesame, il Gestore continuerà l'attività sulla base della presente AIA;
- ARPAE – SAC di Reggio Emilia esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – Servizio Territoriale di Reggio Emilia, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel presente provvedimento di autorizzazione;
- Le attività di vigilanza e controllo relative alla verifica dell'autorizzazione ambientale integrata saranno svolte da ARPAE – Servizio Territoriale di Reggio Emilia secondo le frequenze previste alla SEZIONE D3 Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;

- ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
Firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.